

Legge regionale 18 agosto 1992, n.39

Riforma e riordino delle Comunità Montane

TITOLO I

ORDINAMENTO ED AMBITI TERRITORIALI

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", disciplina l'ordinamento, i compiti ed il funzionamento delle comunità montane e ridefinisce in zone omogenee i territori montani della regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela la specificità dei territori montani e dispone gli interventi idonei a garantirne lo sviluppo.

ARTICOLO 2

(Natura delle comunità montane ed ambiti territoriali)

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia ed operano in ciascuna delle zone omogenee di cui al primo comma dell'allegato 1) della presente legge.

2. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, il cui territorio non coincida con una delle zone di cui al primo comma dell'allegato 1) sono soppresse, salvo quanto disposto negli artt. 30 e 31, con le modalità ed i tempi previsti nel titolo IV della presente legge.

3. Restano classificati come montani i territori dei comuni indicati al secondo comma dell'allegato 1), non inseriti nelle zone omogenee di cui al primo comma dello stesso allegato.

ARTICOLO 3

(Ruolo e compiti delle comunità montane)

1. Le comunità montane operano allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Esse attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle vigenti disposizioni ed esercitano le funzioni di cui all'art. 29, primo comma, della legge 8-6-1990, n. 142, e le altre funzioni previste dalle leggi regionali, nel quadro dei

principi della stessa legge n. 142 e delle altre leggi statali. Spettano inoltre alle comunità montane le funzioni previste dalle leggi regionali inerenti la programmazione e la gestione degli interventi disposti dalla CEE, applicabili nei territori montani e svantaggiati.

3. Le comunità montane sono soggetti della programmazione regionale, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di programmazione provinciale, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale, e sono destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative regionali e provinciali.

4. La regione attribuisce direttamente alle comunità montane l'esercizio di proprie funzioni amministrative, particolarmente in materia di attività produttive extragricole, agricoltura, bonifica integrale e montana, foreste, patrimonio agricolo forestale regionale, prodotti del sottobosco, risorse faunistiche, agriturismo. Le comunità montane continuano comunque ad esercitare le funzioni amministrative in atto loro delegate dalle leggi regionali.

5. L'attribuzione e la delega di funzioni amministrative regionali alle comunità montane, di norma, sono disposte nei confronti della generalità delle comunità montane stesse. In taluni casi può essere tenuto conto delle diverse caratteristiche di tali enti e, in particolare, della loro estensione territoriale e della popolazione residente.

6. Il quadro definitivo delle attribuzioni e delle deleghe di funzioni regionali alle comunità montane è disposto con legge regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, contestualmente al complessivo riassetto dei poteri degli enti locali in applicazione dei principi della legge 8-6-1990, n. 142.

7. Le province possono delegare alle comunità montane funzioni amministrative proprie o subdelegare alle medesime funzioni amministrative regionali.

8. Alle comunità montane compete l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati o attribuiti dalla regione. Se tutti i comuni che fanno parte di una stessa comunità montana intendono esercitare dette funzioni e servizi in forma associata, in un ambito territoriale coincidente con quello della comunità montana, è obbligatorio l'esercizio tramite quest'ultima.

9. Le comunità montane, previa loro accettazione con atto del competente organo, possono inoltre esercitare funzioni e servizi delegati o subdelegati da uno o alcuni dei rispettivi comuni.

10. Le comunità montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I1, I2, L di cui al primo comma dell'allegato 1) esercitano anche i servizi di cui alla legge 22-12-1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione e modifica.

11. Le comunità montane il cui territorio faccia parte di un'area metropolitana, ai sensi dell'art. 17 della legge 8-6-1990, n. 142, mantengono comunque il loro ruolo e la loro autonomia funzionale e programmatica.

ARTICOLO 4 (Statuto)

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali. Lo statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare disciplina:

- a) la denominazione e la sede della comunità montana;
- b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi;
- c) i casi e le procedure di cessazione degli organi e di sostituzione dei loro componenti;
- f) le forme di pubblicità degli atti e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
- e) gli istituti di partecipazione;
- f) i criteri di organizzazione degli uffici e la definizione dei compiti del segretario e dei dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- g) le forme di gestione dei servizi pubblici, il loro ordinamento e le modalità di nomina e di revoca dei relativi amministratori;
- h) le forme di collaborazione e di gestione associate fra le comunità montane, i singoli comuni e gli altri enti operanti sul territorio;
- i) il sistema di contabilità e di bilancio e i modi di finanziamento, nonché le forme e le procedure di revisione economico - finanziarie.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, ed entra in vigore il trentesimo giorno

successivo alla sua pubblicazione.

4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 6 a 17 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dai nuovi statuti ed in sede di adeguamento degli statuti esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge.

5. Le deliberazioni di adozione dei nuovi statuti e di adeguamento degli statuti esistenti sono assunte entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5 (Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, le comunità montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottano regolamenti che, tra l'altro, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, dei servizi, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione. I regolamenti si informano ai principi stabiliti dallo statuto e dagli artt. 51 e 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 relativamente al ruolo del segretario, dei dirigenti e alle relative responsabilità gestionali.

TITOLO II ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

ARTICOLO 6 (Organi)

1. Sono organi delle comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente.

ARTICOLO 7 (Assemblea Composizione ed elezione dei membri)

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli. La composizione numerica dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri sono determinate secondo principi che tengano conto della popolazione residente e delle rappresentanze politiche e in modo da garantire la presenza della minoranza di ciascun consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del numero massimo dei membri previsto nel punto 1 dell'allegato 3 della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti e all'adeguamento degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalita' di cui all'allegato 3 della presente legge.

ARTICOLO 8

(Assemblea - Compiti)

1. L'assemblea delibera:

- a) lo statuto ed i regolamenti dell'ente;
- b) i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) i piani pluriennali ed annuali ed i programmi di intervento, l'adozione del piano di sviluppo socio - economico e dei suoi aggiornamenti;
- d) l'accettazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati o subdelegati alla comunita' montana da uno o da alcuni dei comuni facenti parte della stessa, ai sensi dell'art. 3, nono comma;
- e) la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
- f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a societa' di capitali;
- g) gli statuti delle aziende speciali;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed istituzioni;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di servizi che non siano previsti espressamente in atti dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ente in aziende speciali, istituzioni e enti dipendenti o controllati;
- o) le dotazioni organiche del personale;
- p) l'elezione del collegio dei revisori;
- q) gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i comuni che ne fanno parte;
- r) gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attivita' della giunta esecutiva e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

2. Le nomine e le designazioni di competenza dell'assemblea

devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta esecutiva o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 17.

3. Le deliberazioni di cui al primo comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, secondo comma.

4. I compiti dell'assemblea delle comunita' montane di cui al decimo comma dell'art. 3, relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle relative leggi statali e regionali di attuazione e di modifica, sono quelli previsti da tali leggi.

ARTICOLO 9

(Assemblea - Durata in carica)

1. L'assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.

2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di dimissioni, perdita della qualita' di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. Essi sono altresì revocabili da parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca e' disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o piu' comuni ricompresi nella comunita' montana la composizione dell'assemblea e' ridefinita secondo i criteri e le modalita' di cui all'allegato 3) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi

rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della comunità montana.

6. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto comma, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.

ARTICOLO 10

(Assemblea - Funzionamento)

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della comunità montana in quanto compatibili.

L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

3. Si applicano comunque le disposizioni contenute nei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 11

(Assemblea - Insediamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle comunità montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni i dati di cui al punto 3) dell'allegato 3) e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con i propri decreti determina per ogni comunità montana il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e copia di essi è immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle comunità montane.

2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.

4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 9, quarto e quinto comma.

5. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

ARTICOLO 12

(Assemblea - Prima seduta)

1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del presidente.

2. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva ed elegge il presidente.

3. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

ARTICOLO 13

(Giunta esecutiva - Composizione ed elezione)

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri di norma pari a quello dei comuni della comunità montana, comunque non inferiore a quattro e non superiore al numero dei comuni partecipanti. Essa è eletta, nei modi cui al successivo art. 16, dall'assemblea al proprio interno, in modo da assicurare la massima rappresentanza dei comuni interessati ed una visione unitaria dei loro interessi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni della comunità montana;
- b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della comunità montana;
- c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quinti dei membri dell'organo;

d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione del presidente e puo' essere successivamente integrata con le stesse modalita' previste per la nomina nella precedente lettera.

3. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, l'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta puo' deliberare che i membri della giunta esecutiva siano i sindaci dei comuni della comunita' montana o consiglieri dei rispettivi comuni delegati dai sindaci stessi, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma.

ARTICOLO 14

(Giunta esecutiva - Compiti)

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonche' i compiti non attribuiti ad altri organi della comunita' montana, al segretario e ai funzionari dirigenti in conformita' alla presente legge.

2. La giunta esecutiva adotta nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica dell'assemblea stessa nei centoventi giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, la giunta esecutiva delle suddette comunita' montane svolge le funzioni del comitato di garanti, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del DL 6 febbraio 1991 n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

ARTICOLO 15

(Giunta esecutiva - Funzionamento)

1. La giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. La giunta esecutiva dura in carica fino al suo rinnovo e svolge collegialmente le proprie competenze, salvo diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.

3. Il segretario della comunita' montana e' segretario della giunta esecutiva anche quando questa svolge le funzioni di comitato dei garanti di cui al terzo comma dell'art. 1 del DL 6 febbraio 1991, n. 35 convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111

e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

(Presidente - Modalita' di elezione)

1. Il presidente della comunita' montana e' eletto dall'assemblea fra i propri componenti congiuntamente all'elezione della giunta esecutiva. L'elezione avviene in conformita' a quanto disposto dall'art. 34 della L. 8/6/1990, n. 142.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'assemblea, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica.
4. Il presidente e' eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese, con l'intervento di almeno i tre quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.
5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta e' valida se e presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio piu' candidati ottengano lo stesso numero di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.

ARTICOLO 17

(Presidente - Compiti)

1. Il presidente rappresenta la comunita' montana, convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformita' alla presente legge.
2. Il presidente della comunita' montana, qualora l'assemblea non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 8 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alla nomina con proprio atto, comunicato all'assemblea nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8

giugno 1990, n. 142.

Titolo III FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

ARTICOLO 18 (Istituti di partecipazione)

1. Si applicano alle comunita' montane, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6, nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 e nell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativamente alla partecipazione popolare all'amministrazione locale, al diritto di accesso e di informazione dei cittadini e al difensore civico.

2. Il difensore civico eventualmente istituito dalla comunita' montana ai sensi del precedente comma puo' svolgere le proprie funzioni anche per conto dei comuni facenti parte della comunita' montana che abbiano conferito alla stessa tale facolta' con propria deliberazione consiliare.

ARTICOLO 19 (Servizi pubblici)

1. Le comunita' montane provvedono alla gestione dei pubblici servizi di propria competenza nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 20 (Convenzioni)

1. Le comunita' montane possono stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le finalita' indicate dalla stessa norma.

2. Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 24, la regione, nelle materie di propria competenza, puo' prevedere forme di convenzione obbligatoria fra le comunita' montane e gli altri enti locali, previa statuizione di un disciplinare - tipo, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.

ARTICOLO 21 (ConSORZI)

1. Per le finalita' di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le comunita' montane possono sostituire un consorzio, secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo, con comuni non compresi nel rispettivo territorio o con altri enti locali.

2. Le comunita' montane possono essere delegate dai comuni in

esse ricompresi ad aderire, per conto dei comuni stessi, a consorzi di funzioni o servizi, qualora l'ambito territoriali di tale esercizio associato superi quello della comunita' montana. In tal caso la comunita' montana delegata assorbe in seno al consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante ed il presidente della comunita' montana e' membro dell'assemblea del consorzio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 8/6/1990, n. 142.

ARTICOLO 22

(Unione di comuni e comunita' montane)

1. I comuni facenti parte di una comunita' montana possono deliberare di attribuire alla stessa il ruolo di unione di comuni ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 29 ottavo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la comunita' montana svolge, oltre alle funzioni proprie, delegate o attribuite, le funzioni e i servizi dell'unione di comuni.

ARTICOLO 23

(Accordi di programma)

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la comunita' montana puo' partecipare agli accordi di programma, la cui conclusione sia promossa dai soggetti di cui al primo comma della stessa norma.

2. La comunita' montana puo' inoltre promuovere accordi di programma con i comuni in essa ricompresi.

3. La legge regionale disciplina i casi, le procedure e gli effetti degli accordi di programma di cui al precedente comma.

ARTICOLO 24

(Controllo sugli atti e controllo sostitutivo)

1. Il controllo sugli atti delle comunita' montane e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.

2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui al decimo comma dell'art. 3, si applicano le corrispondenti disposizioni.

3. Il ritardo o l'omissione del compimento di atti obbligatori per legge da parte delle comunita' montane e' regolato dall'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle relative disposizioni della legge regionale di attuazione.

ARTICOLO 25

(Controllo sugli organi)

1. Il controllo sugli organi della comunità montana è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel caso di scioglimento dell'assemblea ai sensi dell'art. 39 della citata legge, i comuni ricompresi nella comunità montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione della nuova assemblea entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento; se i comuni non provvedono nei suddetti termini, si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 24. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai comuni al commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

ARTICOLO 26

(Revisione economico - finanziaria)

1. L'assemblea della comunità montana elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. La scelta dei componenti, la loro durata in carica ed i compiti del collegio sono disciplinati dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si applica inoltre la disposizione contenuta nell'art. 6-quinquies del DL 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80.

ARTICOLO 27

(Il Segretario)

1. La comunità montana ha un segretario titolare, dipendente di ruolo.
2. Per l'organizzazione degli uffici e del personale della comunità montana, le attribuzioni e la responsabilità dei dirigenti, i compiti e la responsabilità del segretario dell'ente, si applicano le disposizioni degli artt. 51, 52 e 53 della legge 8/6/1990, n. 142.
3. Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario e per eventuali altre funzioni.

TITOLO IV

RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITA' MONTANE

ARTICOLO 28

(Modalita' e tempi di soppressione della Comunita' Montana "Alpi Apuane")

1. La comunita' montana corrispondente alla zona B del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52, e comprendente il Comune di Fosdinovo e, parzialmente, i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, e' soppressa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine la Comunita' Montana continua ad esercitare le funzioni alla stessa delegate e attribuite, ivi compresi i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione.

Resta salva, per l'esercizio di tali servizi, l'applicazione delle diverse disposizioni che nel frattempo fossero stabilite dalla legge statale e dalle leggi regionali di attuazione; entro il suddetto termine la Regione provvede comunque a disciplinare le nuove forme istituzionali per l'esercizio dei servizi suddetti nella zona interessata.

2. Alla data indicata nel precedente comma, il Presidente in carica della Comunita' Montana assume le funzioni di commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

- a) lo stato di consistenza dei beni di proprieta' dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
- b) l'elenco del personale della comunita' montana con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa;
- c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi pendenti, del personale della comunita' montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della LR 11/9/1989, n. 62, nonche' dell'esercizio delle funzioni gia' delegate dalla Regione alla comunita' montana; i trasferimenti sono disposti a favore degli enti locali individuati ai sensi delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative; possono essere inoltre disposti a favore del consorzio volontario o dell'unione di comuni che, entro il termine di cui al primo comma, fossero istituiti tra i comuni gia' facenti parte della Comunita' Montana.

3. Il Commissario liquidatore predispone gli atti di sua competenza e li trasmette alla Giunta regionale entro il termine di tre mesi dalla data di cui al primo comma. In caso di mancato invio entro il suddetto termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un nuovo Commissario per gli adempimenti di cui al secondo comma, da compiersi nei termini fissati dall'atto di nomina.

4. Il piano di successione e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati. Dalla data di tale approvazione opera il trasferimento delle

funzioni, dei beni, dei rapporti pendenti e del personale a favore degli enti indicati nel piano stesso.

5. Il commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e sino all'approvazione del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso.

6. Al Commissario liquidatore spetta un'indennità di carica pari a quella del Presidente della Comunità Montana. Le due indennità non sono cumulabili.

ARTICOLO 29

(Modalità e tempi di soppressione della Comunità Montana dell'Amiata)

1. La comunità montana corrispondente alla zona I del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, e comprendente i Comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e, parzialmente, il Comune di Castel del Piano, è soppressa con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla sua soppressione, la comunità montana continua ad esercitare le funzioni regionali ad essa delegate e attribuite, ivi compresi i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione. Resta salva, per l'esercizio di tali servizi, l'applicazione delle diverse disposizioni che nel frattempo fossero stabilite dalla legge statale e dalle leggi regionali di attuazione. Entro il termine di cui al primo comma la Regione provvede comunque a disciplinare le nuove forme istituzionali per l'esercizio dei servizi suddetti nella zona interessata.

3. Dalla data del decreto di soppressione e comunque decorso il termine di cui al primo comma, il Presidente in carica della Comunità Montana assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

- a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
- b) l'elenco del personale della comunità montana con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa;
- c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi, del personale della comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della LR 11/9/1989, n. 62, nonché delle funzioni a favore delle due comunità montane costituite nelle zone delimitate I1 e I2 di cui all'allegato "1" della presente legge.

4. Il Commissario liquidatore predispone gli atti di sua competenza e li trasmette alla Giunta regionale entro il termine di tre mesi dalla data di cui al quarto comma. In caso di mancato invio entro il suddetto termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un nuovo Commissario per gli adempimenti di cui al quarto comma, da compiersi nei tempi fissati dall'atto di nomina.

5. Il piano di successione e' approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati. Contestualmente all'approvazione del piano di successione, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite le due Comunita' Montane di cui alla lettera c) del quarto comma.

6. Il Commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e fino all'approvazione del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite con legge regionale. Per l'esercizio dei servizi di cui alla legge 23/12/1978, n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione, nel periodo transitorio di gestione commissariale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il comitato dei garanti nelle forme e con la composizione di cui alle vigenti disposizioni.

7. Per la composizione e l'insediamento degli organi delle due nuove Comunita' Montane si applicano le disposizioni contenute nella presente legge; a tal fine il decreto di costituzione stabilisce, per ogni Comunita' Montana, il numero dei rappresentanti che i comuni devono esprimere in seno all'assemblea, determinato in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative che si sono svolte nei comuni interessati e tenuto conto delle opzioni, di cui al quinto capoverso del punto 3) dell'allegato 3) della presente legge, gia' espresse a seguito delle stesse elezioni amministrative.

8. Le comunita' montane costituite ai sensi del sesto comma esercitano nei rispettivi territori le funzioni ed i servizi gia' di competenza della comunita' montana soppressa.

9. Si applica la disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 28.

ARTICOLO 30

(Ridelimitazione territoriale della Comunita' Montana "Area Lucchese")

1. La comunita' montana corrispondente alla zona N di cui all'allegato A, e comprendente i Comuni di Pescaglia, Villa Basilica e, parzialmente, i Comuni di Capannori e Lucca, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e'

ridelimitata territorialmente, con esclusione dei Comuni di Capannori e Lucca e inclusione di uno o più altri Comuni contermini, a norma del successivo art. 33.

2. La ridelimitazione territoriale e i conseguenti adempimenti sono stabiliti con apposita legge regionale, in conformità con i principi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 31

(Adempimenti conseguenti alla ridelimitazione delle Comunità Montane dell'Alta Versilia, dell'Appennino Pistoiese e del Pratomagno)

1. Il comune di Camaiore, il comune di Pistoia e il comune di Reggello cessano di far parte, rispettivamente, delle comunità montane già corrispondenti alle zone M, O e Q di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52 ed ora rideterminate nelle zone M, O e Q ai sensi del primo comma dell'allegato 1).

2. I rappresentanti dei comuni di cui la primo comma cessano di far parte degli organi delle rispettive comunità montane a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrispondentemente ridotto il numero dei componenti delle rispettive assemblee. Qualora la carica di Presidente fosse ricoperta da uno dei suddetti rappresentanti, l'assemblea, nella sua nuova composizione, elegge il nuovo Presidente.

3. La composizione dell'assemblea delle comunità montane di cui al primo comma è ridefinita, a seguito della nuova delimitazione territoriale, ove necessario per effetto del meccanismo di composizione dell'assemblea vigente per le comunità montane interessate. In tali casi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale con proprio decreto determina il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascuno dei comuni ricompresi nella comunità montana suddetta, distinti per lista politica, in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative che si sono svolte nei comuni interessati e tenuto conto delle opzioni di cui al quinto capoverso del punto 3) dell'allegato 3) della presente legge, già espresse a seguito delle elezioni amministrative stesse. Il decreto è pubblicato sul bollettino Ufficiale della regione e copia di esso è immediatamente comunicata ai sindaci e al presidente della comunità montana. Per l'insediamento dell'assemblea si applicano il secondo ed il terzo comma dell'art. 11.

4. Nei casi di ridefinizione dell'assemblea ai sensi del precedente comma, la nuova assemblea, subito dopo il suo insediamento, nomina la giunta esecutiva ed elegge il presidente, secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 16 della presente legge,

ove compatibili con le disposizioni vigenti per la comunità montana interessata.

5. I presidenti delle comunità montane di cui al primo comma predispongono un piano di assetto delle funzioni e di eventuale riparto dei beni, dei rapporti giuridici e del personale della comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della LR 11/9/1989, n. 62 tra la comunità montana ed i comuni uscenti dalla comunità montana stessa.

6. Il piano suddetto è predisposto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il piano di riparto è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati.

ARTICOLO 32

(Personale regionale comandato ed inquadrato nel ruolo delle comunità montane ai sensi della LR 11/9/1989, n. 62)

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, ripartisce il personale regionale comandato e il personale inquadrato ai sensi della LR 11/9/1989, n. 62 nei ruoli delle comunità montane di cui agli articoli precedenti e ne dispone il comando o il trasferimento agli enti che subentrano alle comunità montane nell'esercizio delle funzioni regionali delegate. Il comando o il trasferimento decorre dalla data di approvazione da parte del consiglio regionale dei piani di successione e di riparto di cui agli artt. 28 e seguenti.

2. La ripartizione del personale di cui al comma precedente è portata a conoscenza dalla giunta regionale al consiglio regionale unitamente ai piani di successione e di riparto di cui agli artt. 28 e seguenti.

ARTICOLO 33

(Nuove ridelimitazioni delle comunità montane)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione con propria legge, ferma restando la vigente classificazione dei territori montani, può delimitare nuovamente in zone omogenee i territori montani ed istituire, anche su iniziativa dei comuni interessati, nuove aggregazioni, con le eventuali esclusioni ed inclusioni ai sensi dell'art. 28, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo V

NORME FINALI

ARTICOLO 34

(Comuni montani e parzialmente montani esclusi dalle comunità montane)

1. L'esclusione dalle zone omogenee di cui al primo comma dell'allegato 1) dei comuni indicati al secondo comma dello stesso allegato 1) non priva i territori montani di tali comuni dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee o dalle leggi statali e regionali, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 8/6/1990, n. 142.

ARTICOLO 35

(Criteri di ripartizione dei fondi assegnati dalla legge statale)

1. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della vigente legge statale sono ripartiti fra le Comunità Montane e tra i comuni di cui al secondo comma dell'allegato 1, secondo i seguenti criteri:

- a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale;
- b) per quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente determinata sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani.

2. Il dieci per cento dei fondi di cui al primo comma può essere destinato dalla Regione all'integrazione e al completamento di progetti ed opere in corso di realizzazione, sentito il parere dell'UNCCEM regionale.

ARTICOLO 36

(Prima applicazione)

1. Fino al primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento dello statuto esistente, rimangono in vigore, relativamente alla composizione dell'assemblea e della giunta esecutiva, le disposizioni e le modalità di elezioni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state adottate dalle comunità montane ai sensi dell'art. 17 della LR 22/2/1990, n. 9.

2. È fatta salva la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 13.

ARTICOLO 37

(Interventi finanziari)

La Regione, fino all'approvazione della nuova legge nazionale per la montagna, concorre al finanziamento dei piani di sviluppo e dei piani annuali delle Comunità Montane e dei Comuni montani. La misura della quota di compartecipazione regionale e l'importo complessivo del finanziamento destinato agli interventi di cui al

precedente comma vengono determinati annualmente con la legge di bilancio. Con apposito provvedimento da presentarsi da parte della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Toscana definirà i criteri e le procedure per l'accesso al finanziamento dei piani di cui sopra ed il raccordo con il PRS e gli interventi di settore che potranno prevedere specifiche riserve di finanziamento a favore della montagna.

ARTICOLO 38 (Abrogazioni)

1. Le leggi regionali 17 luglio 1972, n. 20; 2 agosto 1972, n. 24; 1 dicembre 1972, n. 31; 12 giugno 1981, n. 52 e 22 febbraio 1990, n. 9 sono abrogate.

Allegato 1

RIPARTIZIONE DEI TERRITORI MONTANI IN ZONE OMOGENEE

1. I territori montani della Regione Toscana, già delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 51, sono nuovamente ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo i criteri stabiliti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

Zona A: (ex zona A invariata)

Comprendente i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e, parzialmente il Comune di Podenzana.

Estensione Ha 92.035.

Zona C: (ex zona C invariata)

Comprendente i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Estensione Ha 53.377.

Zona D: (ex zona D invariata)

Comprendente i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.

Estensione Ha 37.190

Zona E: (ex zona E invariata)

Comprendente i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Rufina, San Godenzo, San Pietro a Sieve, Scarpiera, Vicchio e, parzialmente, i Comuni di Pelago e

Pontassieve.
Estensione Ha 142.386.

Zona F: (ex zona F invariata)
Comprendente i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina,
Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.
Estensione Ha 72.455.

Zona G: (ex Zona G invariata)
Comprendente i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano,
Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,
Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio,
Stia, Talla.
Estensione Ha 70-109.

Zona H: (ex Zona H invariata)
Comprendente i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro,
Sestino.
Estensione Ha 67.283.

Zona I1: (ex Zona I parte grossetana)
Comprendente i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e,
parzialmente, il Comune di Castel del Piano (Area
Grossetana).
Estensione Ha 50.740.

Zona I2: (ex Zona I parte senese)
Comprendente i Comuni di Abbadia San Salvatore,
Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani.
Estensione Ha 38.892.

Zona L: (ex Zona L invariata)
Comprendente i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,
Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro,
Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
Estensione Ha 26.292.

Zona M: (ex Zona M con esclusione del comune di Camaiore)
Comprendente i Comuni di Seravezza e Stazzema.
Estensione Ha 12.009.

Zona N: (ex Zona N invariata)
Comprendente i Comuni di Pescaglia, Villa Basilica e,
parzialmente, i comuni di Lucca e Capannori.
Estensione Ha 15.617.

Zona O: (ex Zona O con esclusione del comune di Pistoia)
Comprendente i Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana,
Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese e,
parzialmente, il comune di Montale.

Estensione Ha 34.911.

Zona P: (ex Zona P invariata)

Comprendente i Comuni di Cantagallo, Vernio e, parzialmente i Comuni di Montemurlo e Vaiano.

Estensione Ha 19.216.

Zona Q: (ex Zona Q con esclusione del Comune di Reggello)

Comprendente i Comuni di Loro Ciuffenna e, parzialmente, i Comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Sco' e Castiglion Fibocchi.

Estensione Ha 13.185.

Zona R: (ex Zona R invariata)

Comprendente i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri.

Estensione Ha 49.457.

Zona S: (ex Zona S invariata)

Comprendente i Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Estensione Ha 64.953.

Zona T: (ex Zona T invariata)

Comprendente i Comuni di S. Casciano Bagni e, parzialmente, i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

Estensione Ha 20.919.

2. restano classificati come montani i territori dei seguenti comuni non inseriti nelle zone omogenee di cui al precedente comma:

Fosdinovo (Ha 4.854),
M. Argentario (Ha 6.024),
Monteverdi Marittimo (Ha 9.836),
Monticiano (Ha 10.945),
Radicondoli (Ha 13.253),
Sassetta (Ha 2.659),
Subbiano (Ha 7.824),
Vaglia (Ha 5.694),

e, limitatamente ad una parte del loro territorio,

Arezzo	(Ha 16.553)
Buti	(Ha 820)
Calci	(Ha 925)
Calenzano	(Ha 540)
Camaiore	(Ha 2.306)
Capolona	(Ha 3.005)
Carrara	(Ha 3.240)
Castiglion Fiorentino	(Ha 3.670)
Cavriglia	(Ha 810)

Chiusdino	(Ha 2.100)
Cinigiano	(Ha 2.284)
Civitella Paganico	(Ha 10.385)
Cortona	(Ha 15.860)
Fiesole	(Ha 30)
Gaiole In Chianti	(Ha 5.630)
Greve in Chianti	(Ha 11.197)
Massa	(Ha 5.425)
Montalcino	(Ha 8.034)
Montignoso	(Ha 650)
Pescia	(Ha 5.616)
Pistoia	(Ha 13.240)
Radda in Chianti	(Ha 4.230)
Reggello	(Ha 5.210)
Roccastrada	(Ha 9.504)
Scansano	(Ha 12.311)
Sesto Fiorentino	(Ha 380)

3. La delimitazione delle zone montane suddette e' riportata dalla cartografia in scala 1: 400.000 che costituisce l'allegato 2 della presente legge.

Allegato 2 CARTOGRAFIA

Allegato 3 CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITA' MONTANE

1. L'assemblea della comunita' montana e' composta dal seguente numero di membri stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunita' montana:

- 50 membri: oltre i 50.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 20.000 residenti;
- 30 membri: fino a 20.000 residenti.

Per i comuni parzialmente montani ricompresi nelle comunita' montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I1, I2 e L ai sensi del primo comma dell'allegato 1) della presente legge, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma e' stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le comunita' montane comprendenti piu' di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, e' aumentato delle seguenti unita':

- 10 membri: 7-8-9 comuni;
- 20 membri: 10-11-12 comuni;
- 30 membri: 13-14-15 comuni;

- 40 membri: oltre i 15 comuni.

2. Ciascun comune ricompreso nella comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della comunità montana.

Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati Istat e degli altri dati disponibili presso il comune.

3. L'assemblea della comunità montana è composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi nella comunità montana. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche nell'assemblea della comunità montana, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche è calcolata come segue.

Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.

Se

il consiglio comunale è stato eletto con il sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a

ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la lista stessa, piu' i voti individuali.

I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autentica ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, chiaramente individuata e che puo' essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.

I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella comunita' montana, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea della comunita' montana.

Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni ricompresi nella comunita' montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati con le modalita' e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in piu' comuni ricompresi nella comunita' montana con contrassegni non identici. Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica e' rappresentata nell'assemblea della comunita' montana da un numero di consiglieri che, rispetto al totale e i membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni della comunita' montana. I quozienti cosi' ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea della comunita' montana, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.

4. Ciascun consiglio esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della comunita' montana, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentativita'

delle liste politiche al proprio interno.

A tal fine, per ciascun consiglio dei comuni della comunità montana, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentatività delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana.

Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana, nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.

Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.

La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della comunità montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, è fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.

I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individuano, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea della comunità montana, a tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea. Nel caso di parità di resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea della comunità montana da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3), quinto comma.

5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea della comunità montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con i criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).

La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri inferiore ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).

L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.

Qualora per più liste politiche si verificano i presupposti di cui al precedente comma, l'aumento e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unità occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la più alta cifra.

5 bis. Qualora il riequilibrio di cui al punto 5) non sia possibile, o sia possibile solo parzialmente, perché non lo consente la insufficiente rappresentatività, evidenziata dai quozienti rettificati, di liste politiche presenti in uno solo dei consigli comunali della comunità montana, il principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche in base al peso elettorale, di cui al punto 3), prevale sul principio di proporzionalità delle rappresentanze comunali in base al peso demografico, di cui al punto 2).

E' conseguentemente ridotto, nella misura corrispondente alla impossibilità di riequilibrio ai sensi del punto 5), terzo capoverso, il numero dei rappresentanti nell'assemblea della comunità montana dei comuni per i quali si verifica il difetto di rappresentatività delle liste politiche, ed è aumentato, in misura pari alla riduzione suddetta e in conformità ai criteri di cui ai punti 3) e 4), il numero dei rappresentanti nell'assemblea stessa di altri comuni della comunità montana. Ciascun comune della comunità montana esprime comunque nell'assemblea della stessa i tre rappresentanti di diritto di cui al punto 2), primo capoverso. Nei casi di riduzione, ai sensi delle disposizioni precedenti, dei rappresentanti di un comune nell'assemblea della comunità montana ad un numero inferiore a quello dei rappresentanti di diritto, il comune stesso elegge comunque nell'assemblea suddetta i tre rappresentanti di diritto

e il numero complessivo dei membri dell'assemblea della comunità montana e' conseguentemente aumentato delle corrispondenti unità'.

6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea delle comunità' montana.

Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea. Se la lista politica della quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea, il sindaco e' computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.

7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, o comunque per qualunque altra causa, non esprime nell'assemblea della comunità' montana alcun rappresentante della propria minoranza, nomina, su designazione di questa ultima, un ulteriore membro nell'assemblea, in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente punto 2).